



sent. 11277/2007
del 30/10/2007

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice della Sez.4° Civile del Tribunale di Milano dr.ssa M.L.Padova, nella causa iscritta al n.19624/2005 R.G., avente ad oggetto una domanda di accertamento e condanna ad un facere promossa da

[redacted] elettivamente domiciliato in Viale Monte Nero, 78 - MILANO, presso e nello studio dell'avv. NEGRI ANTONIA GIOVANNA che lo rappresenta e difende;

ATTORE

contro:

[redacted] elettivamente domiciliato in Via Lamarmora, 22 - MILANO, presso e nello studio dell'avv. BLAGA VINCENZO che lo rappresenta e difende;

CONVENUTO

all'udienza del 18.10.2007, previa discussione orale ex art.281 sexies cpc, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA
P. Q. M.**

Il Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) dichiara non luogo a provvedere sulle domande di parte attrice;
- 2) condanna la convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite, liquidate in € 392,12= per spese, € 677,00= per diritti ed € 5.000,00= per onorari, oltre accessori di legge;
- 3) pone in via definitiva esclusivamente a carico della convenuta le spese di CTU.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La sig.ra [REDACTED] ha adito il Tribunale lamentando che dalla canna fumaria posta al servizio dell'unità immobiliare di proprietà della convenuta si propagano all'interno dell'abitazione di essa attrice immissioni di calore eccedenti i limiti di normale tollerabilità. Per tale ragione l'attrice chiede la condanna della convenuta all'eliminazione di dette immissioni o quantomeno alla loro riduzione entro i limiti di tollerabilità, eliminandone le cause ed inibendo per il futuro l'uso di detta canna fumaria.

Allo stato attuale è pacifico in causa che a far tempo dal mese di marzo del corrente anno si è trasferito altrove il laboratorio di panetteria ubicato nei locali di proprietà della convenuta ed il cui forno utilizzava la predetta canna fumaria per lo sfogo di fumi, vapori e calore di combustione; con la conseguenza che il forno stesso è stato rimosso.

Ciò comporta non già la cessazione della materia del contendere - atteso che, alla luce delle conclusioni rassegnate dall'attrice, quest'ultima mantiene ferme le contestazioni introdotte con la citazione -, ma certamente la preclusione ad una pronuncia sulle stesse in quanto superate dalla realtà fattuale.

Invero la pacifica rimozione del forno che generava il calore condotto attraverso la canna fumaria oggetto di causa non può che aver fatto cessare quelle immissioni di cui l'attrice si duole, così che è venuto meno il presupposto stesso per le pronunce consequenziali inerenti



all'eliminazione delle immissioni, alla loro riduzione entro i limiti della tollerabilità, all'inibitoria dell'uso in futuro della canna fumaria (posto che detta inibitoria è richiesta unicamente sul presupposto dell'effettività di immissioni illegittime).

Rileva tuttavia procedere all'esame della fondatezza delle domande svolte dall'attrice ai fini della decisione sulla sorte delle spese di lite.

Ritiene questo giudice che l'espletata CTU abbia fornito elementi tecnici puntuali, confortati da dati oggettivi non contestati nella loro rilevazione, che concorrono in maniera univoca a supportare adeguatamente le conclusioni assunte dal Consulente, che dunque possono validamente essere poste a fondamento della decisione.

Premesso che ogni rilievo tecnico è stato compiuto nel contraddittorio con i CTP e che in relazione ad essi nessuna censura appare formulata da parte convenuta, occorre anzitutto smentire quanto da quest'ultima sostenuto nelle note critiche alla CTU depositate in data 10.11.2005.

La prima lagnanza contrasta infatti con la puntuale disamina che il consulente compie in relazione alla tipologia dei lavori di adeguamento della canna fumaria realizzati dalla sig.ra [REDACTED] nel corso del 2004. Infatti non solo il consulente denota di averne puntualmente valutato la tecnica esecutiva, ma a pag. 10 individua anche i punti deboli dell'intervento, che hanno generato gli inconvenienti lamentati dall'attrice.

Va poi osservato come correttamente - secondo logica - il CTU ha effettuato le misurazioni nell'ingresso - in quanto locale sulla cui parete esterna corre la canna fumaria da cui provenivano le immissioni di calore - e nella camera singola - considerata quale locale campione delle condizioni residuali dell'appartamento, non interessata dalla lamentate immissioni.

Se si legge la tabella delle rilevazioni (non contestata), appare di chiara evidenza come risulta comprovata da riscontri oggettivi la conclusione del CTU, che evidenzia esservi "un aumento della temperatura nell'ingresso dell'appartamento di parte attrice di circa 3-4 C° rispetto a quello della camera da letto singola, le cui pareti esterne non sono a contatto con la canna fumaria situata nel cavedio.

tes.

Analoga considerazione può essere effettuata per quanto riguarda il tasso di umidità rilevato nel locale ingresso, che.....risulta essere anche maggiore del 7-8% in più di quello della camera singola". Se si considera il fatto che l'incremento dei valori è stato rilevato in concomitanza con il funzionamento del forno e dunque della canna fumaria e, specificatamente, nel locale adiacente a quest'ultima, l'individuazione del nesso di causalità di detti incrementi con l'uso della canna fumaria è consequenziale.

Che poi tali incrementi possano essere valutati come eccedenti la normale tollerabilità - pure in assenza di una specifica normativa - , lo si deve ritenere sulla base di dati di comune esperienza, tenendo presente che l'aumento dei gradi di temperatura va comunque letto insieme all'aumento di valore della percentuale di umidità. E' infatti dato notorio che la combinazione di entrambi i fattori determina a livello soggettivo un incremento esponenziale nella percezione del calore.

Ne consegue che le domande di parte attrice trovavano fondamento nello stato di fatto esistente all'epoca della proposizione del presente giudizio e sino al momento in cui il forno è stato in funzione.

Dunque le spese di lite vanno poste integralmente a carico di parte convenuta e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della natura delle questioni trattate.

In applicazione del criterio della soccombenza anche le spese di CTU come già liquidate vanno definitivamente poste a carico della sola sig.ra [REDACTED]

Milano, 18.10.2007.

Il Giudice

A. P. Padova

